


Repertorio n. 18267

Raccolta n. 12144



VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitrè

del mese di novembre

alle ore 15

23 novembre 2021

A richiesta di "ARPINGE ENERGY EFFICIENCY & RENEWABLES

S.R.L.", con socio unico.

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, nel mio studio in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82

Registrato a Albano Laziale

il 10/12/2021

N. 23902

Serie 1/T

ho assistito

Euro 200,00

elevandone il presente verbale alla assemblea della ARPINGE ENERGY EFFICIENCY & RENEWABLES S.R.L.", con socio unico, con sede legale in Roma, Via Crescenzo n. 16, capitale sociale Euro 10.000, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13522231003, numero REA RM-1453794, convocata per oggi nel luogo di cui sopra ed alle ore 15, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- Modifiche statutarie.

E' collegato in teleconferenza il signor:

- Avv. Antonio CONFORTI nato ad Acri (Cosenza) il 12 luglio 1984 e domiciliato ai fini del presente atto in Roma, ove sopra.

Acquisita da me Notaio l'identificazione del signor Antonio CONFORTI, il medesimo assume la presidenza dell'assemblea per designazione del socio.

Prima di aprire i lavori della presente adunanza, comunica che la riunione si tiene con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, tali da consentire il rispetto delle misure dettate per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Il Presidente dell'Assemblea, quindi,

constatato

- che è presente il socio unico "ARPINGE S.p.A.", con sede legale in Roma, Via Crescenzo n. 16, codice fiscale 12539251004, per delega all'Avv. Antonio CONFORTI;

- che dell'organo amministrativo non è presente alcun membro;

- che è presente il Sindaco Unico Pier Giorgio CEMPELLA

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatata la possibilità di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e la possibilità per gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sull'argomento all'ordine del giorno nonché la possibilità dello scambio di documenti.



DICHIARA

regolarmente costituita la presente assemblea, idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invitta me Notaio a redigerne il verbale.

Passando alla trattazione di quanto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea le ragioni che rendono opportuna la modifica dell'articolo 16 dello statuto sociale.

In particolare, prosegue il Presidente, la finalità della proposta è quella di uniformare gli statuti delle società del gruppo alla policy del gruppo medesimo in relazione alla composizione ed alla durata dell'organo amministrativo.

Il Presidente, quindi, procede a dare lettura del nuovo testo degli articoli dello statuto sociale che si propone di modificare.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, con il voto favorevole del socio unico espresso per alzata di mano,

DELIBERA

- di modificare l'articolo 16 dello statuto sociale nel testo proposto dal Presidente nella sua relazione;

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, portante le modifiche sopra deliberate, che, composto di n. 26 (ventisei) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

L'assemblea delega, infine, il Presidente ad apportare

al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifi-
che, soppressioni ed aggiunte che venissero eventualmente ri-
chieste in sede di iscrizione del presente atto nel Registro
delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chie-
sto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea es-
sendo le ore 15,15.

Il presente verbale ed il relativo allegato vengono sot-
toscritti da me Notaio.

Scritto da persona di mia fiducia su un foglio per pagi-
ne tre e fin qui della quarta a macchina ed in piccola parte
a mano.

F.to: Salvatore MARICONDA, Notaio

Allegato "A" al rep. 18267/12144



STATUTO

CONTENENTE LE NORME SUL FUNZIONAMENTO

DELLA SOCIETA'

PARTE I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE,

OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione e sede

1.1 - E' costituita una società a responsabilità limitata avente la denominazione di "Arpinge Energy Efficiency & Renewables S.r.l.", in forma abbreviate "AEER S.r.l." (di seguito, la "Società").

1.2 - La sede legale della Società è in Roma. La sede legale della Società può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo.

1.3 - L'organo amministrativo, inoltre, ha facoltà di istituire e sopprimere unità locali operative (quali succursali, filiali o uffici amministrativi senza rappresentanza); spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie.


1.4 - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, in relazione ai rapporti con la Società, e quello indicate nel libro soci, ove esistente, ovvero quello risultante dal Registro delle Imprese, ove deve essere indicate l'indirizzo e, se

comunicati, il numero di telefono, telefax e l'indirizzo e-mail.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 - La Società ha per oggetto lo svolgimento delle attività di investimento, sviluppo e gestione di infrastrutture e impianti di ogni tipo e forma nel settore dell'energia e dell'efficientamento energetico e ogni altra attività ad esse connessa e/o accessoria, ivi incluse, a titolo di esempio, le seguenti:

a) lo svolgimento di ogni attività relativa allo studio, progettazione, costruzione, realizzazione, gestione (in proprio e per conto di terzi) e manutenzione di nuove infrastrutture e impianti, nonché l'acquisto, l'adeguamento, il rifacimento, la ristrutturazione e il potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti, ivi incluse la messa a disposizione, la fornitura e il noleggio a terzi delle medesime infrastrutture e impianti, per la produzione di energia elettrica sia da fonte rinnovabile o assimilate, senza esclusione alcuna (impianti di cogenerazione che utilizzano in modo combinato energia elettrica e calore, incluso impianti di teleriscaldamento, impianti che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico, ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti, impianti che utilizzano gli scarti di lavoazione e/o di processi e fonti fossili, impianti di trasformazione delle



biomasse con produzione di gas biologici sfruttabili, e, in generale, di qualsiasi infrastrutture e impianti relativi al settore dell'energia) sia da fonte tradizionale, fossile e non (senza esclusione alcuna);

b) lo studio, lo sviluppo, la realizzazione, la gestione (in proprio e per conto di terzi) e manutenzione, nonché la messa a disposizione, la fornitura e il noleggio a terzi di impianti di rigassificazione di gas naturale ed il conseguente relativo commercio della materia prima utilizzata;

c) lo studio, lo sviluppo, la realizzazione, la gestione (in proprio e per conto di terzi) e manutenzione, nonché la messa a disposizione, la fornitura e il noleggio a terzi, di impianti di produzione di biometano ed il conseguente relativo commercio;

d) la progettazione, la realizzazione, la gestione (in proprio e per conto di terzi) e manutenzione, nonché la messa a disposizione, la fornitura e il noleggio a terzi, di sistemi, infrastrutture e impianti per il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio dell'energia elettrica, del gas naturale e del GPL;


e) la progettazione, la realizzazione, la gestione (in proprio e per conto di terzi) e manutenzione, nonché la messa a disposizione, la fornitura e il noleggio a terzi, di impianti tecnologici e delle relative reti, di impianti

ecologici, di depuratori e discariche, di infrastrutture e impianti per la gestione, il trattamento e valorizzazione energetica dei rifiuti;

f) la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti di generazione, senza esclusione alcuna, nel rispetto della normativa vigente, incluse tutte le attività correlate al ruolo di operatore elettrico, nei confronti di enti pubblici e privati, quali, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione di contratti di dispacciamento, di compravendita di energia elettrica, certificati verdi e CO2 anche con società terze, contratti di vendita di energia elettrica a clienti finali, incluse ogni altra attività ancillare anche di carattere commerciale e di servizio; a tal fine la Società potrà dotarsi degli impianti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, acquisendone la proprietà o assumendo, in gestione impianti di società controllate, collegate o di terzi;

g) sottoscrizione di contratti compravendita di gas naturale, biometano e/o GPL anche con società terze, contratti di vendita di gas naturale, biometano e/o GPL a utenti finali;

h) pianificazione, programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria), fornitura e attuazione di servizi energetici (incluse la supervisione e la direzione lavori), anche integrati, o



altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica

volti ad ottenere, ai semi della normativa applicabile, il

risparmio energetico, ivi incluso, a titolo non esaustivo,

la diagnosi energetica, l'introduzione di tecnologie anche

innovative per la razionalizzazione dei consumi energetici,

la messa a disposizione, la fornitura e il noleggio a terzi

di iniziative, interventi, servizi, infrastrutture e

impianti per il miglioramento dell'efficienza energetica in

genere;

i) gestione e commercializzazione di titoli di efficienza

energetica in conformità, e nel rispetto della normativa

tempo per tempo vigente;

j) l'assunzione sia diretta che indiretta, di partecipazioni

ed interessenze in altre società od enti, italiani ed esteri

operanti nel settore delle infrastrutture e dei servizi

connessi alle attività di cui alle lettere da a) a i) che

precedono, senza esclusione alcuna; la concessione di

finanziamenti alle società partecipate, direttamente ed

indirettamente, e/o a società del gruppo di cui fa parte la

Società; la prestazione di servizi amministrativi,

finanziari e commerciali in favore delle società e/o degli

enti partecipati; l'attività di coordinamento e controllo

delle partecipazioni possedute;

k) l'esecuzione e/o l'ottenimento e lo sfruttamento

economico di studi di fattibilità, ricerche e brevetti,

nonchè la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informativi, inerenti le attività di cui alle lettere da a) a i) che precedono, inclusi quelli finalizzati alla gestione del ciclo integrale, dell'acqua, alla gestione di sistemi automatici d'antincendio boschivo e alla gestione di sistemi agrometeorologici.

La Società svolgerà la propria attività nel rispetto delle vigenti normative in materia e nel rispetto e subordinatamente al rilascio di permessi, licenze ed ogni altro tipo di provvedimento autorizzativo che dovesse essere eventualmente necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, nonchè nel rispetto delle norme relative alle Professioni c.d. tutelate o che richiedano l'iscrizione in specifici Albi che comporteranno l'utilizzazione degli iscritti stessi in via esclusiva.

2.2 - Purchè funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà inoltre svolgere le seguenti attività e compiere le seguenti operazioni:

a) compiere qualsiasi operazione anche finanziaria, commerciale ed industriale, immobiliare e mobiliare; nonchè acquisire e assumere la gestione di altre aziende o rami d'azienda aventi oggetto sociale analogo, affine o complementare;

b) prestare fideiussioni, avalli ed ogni altra garanzia, sia nell'interesse proprio che nell'interesse di terzi (e anche



a favore delle società controllate, controllanti, collegate o comunque comprese nel gruppo di società di cui essa è parte, nonché delle società partecipate), ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale;

c) partecipate alla costituzione di joint ventures e consorzi, anche rientranti in ambito di partenariato pubblico-privato, che abbiano scopi analoghi o affini o comunque connessi al proprio; nonché stipulare contratti di associazione in partecipazione nell'ambito dell'oggetto sociale, in qualità sia di associante che di associato.

2.3 - E' comunque esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e ogni attività riservata per legge.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2063 (duemilasessantatre) e potrà essere prorogata o anticipata mediante apposita delibera dell'assemblea.

PARTE II - CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Articolo 4 - Capitale Sociale

4.1 - Il capitale sociale della Società è di € 10.000,00 (euro diecimila e zero centesimi) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

4.2 - Per le decisioni di aumento e di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e ss. del codice civile.

4.3 - Il capitale sociale può essere aumentato a titolo gratuito o a pagamento e, in tal caso, gli aumenti di capitale possono essere effettuati con conferimenti eseguiti in danaro, con compensazione dei debiti liquidi ed esigibili della Società, con apporti in natura di crediti e beni; possono, inoltre, essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possano consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

4.4 - In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in misura proporzionale alle quote dagli stessi possedute. Qualora stabilito nella decisione di aumento del capitale, e ai termini e alle condizioni ivi previste, la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci può essere sottoscritta dagli altri soci o da terzi. E inoltre attribuita ai soci la facoltà, salvo nel caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, di prevedere espressamente nella decisione di aumento di capitale che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione riservata a terzi.

4.5 - Nel caso di riduzione del capitale per perdite che incidano sul capitale per oltre un terzo può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma 2, del codice civile.



Articolo 5 - Finanziamento dei soci

5.1 - I soci potranno su richiesta dell'organo amministrativo, eseguire versamenti in conto capitale ovvero concedere finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, a favore della Società, anche in maniera non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia.

5.2 - Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice civile.

Articolo 6 - Emissione dei titoli di debito

6.1 - La Società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2483 del codice civile e delle altre norme di legge in materia.

6.2 - La decisione relativa all'emissione di titoli di debito è riservata alla competenza dei soci. La decisione di emissione dei titoli deve prevedere termini e le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura dell'organo amministrativo presso il Registro delle Imprese. Tale decisione può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori di titoli, la Società possa modificare tali termini e condizioni.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni

7.1 - Nell'ipotesi in cui uno o più soci intendano trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione, spetterà agli altri soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese il diritto di prelazione in conformità a quanta previsto nel presente articolo 7. Ai fini del presente articolo per "Trasferimento" si intende qualsiasi trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo (inclusi, in via non esaustiva, vendita, permuta, donazione, usufrutto, costituzione in pegno, conferimento, trasferimento fiduciario, fusione, scissione, aumento di capitale) o in qualsiasi forma, in tutto o in parte, della partecipazione della Società spettante a ciascun socio e/o dei pertinenti diritti di sottoscrizione.

7.2 Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione (il "Socio Offerente) dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci, mediante lettera raccomandata A/R da inviarsi a ciascuno di essi ed in copia all'attenzione dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (l'"Avviso"). L'avviso dovrà indicare le generalità del cessionario (e nel caso in cui quest'ultimo sia una società, il nome del soggetto controllante, direttamente e/o indirettamente, detta società cessionaria e l'attività commerciale svolta da quest'ultima), il genere di attività commerciale svolta dal potenziale cessionario e tutti i termini e condizioni del




Trasferimento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ammontare del corrispettivo, le modalità di pagamento (indicando se lo stesso viene versato in danaro o in natura) nonché la percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione oggetto della proposta di Trasferimento.

7.3 Qualora l'avviso indichi che il cessionario intende pagare in natura, in tutto o in parte, il corrispettivo del Trasferimento, il valore in contanti di tale corrispettivo in natura dovrà essere determinato da un arbitratore indipendente nominato dal Presidente del Tribunale di Roma su richiesta scritta - che dovrà essere presentato entro e non oltre 20 giorni lavorativi successivi all'avviso - di uno qualsiasi degli altri soci. Resta inteso e concordato che, qualora l'avviso contenga anche la determinazione del valore in contanti del corrispettivo in natura offerto dal cessionario, la suddetta procedura potrà essere rinunciata per iscritto di comune accordo fra i soci diversi dal Socio Offerente mediante lettera raccomandata A/R da inviarsi al Socio Offerente (ed in copia all'attenzione del Amministratore Unico o del Presidente del consiglio di Amministrazione) entro e non oltre il suddetto termine di 20 giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'avviso. Decorso inutilmente tale termine senza che i soci diversi dal Socio Offerente abbiano rinunciato alla procedura o

abbiano presentato la richiesta di nomina dell'arbitratore, detta richiesta dovrà essere presentata entro i successivi 10 giorni lavorativi dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di Amministrazione. Detto arbitratore opererà ai sensi dell'articolo 1349, comma 1 del codice civile e dovrà rendere la suddetta determinazione entro e non oltre 15 giorni lavorativi successivi alla sua nomina. Resta inteso che i termini indicati nel presente articolo 7 e relativi all'esercizio da parte degli altri soci del diritto di prelazione inizieranno a decorrere dal momento in cui ciascuno degli altri soci riceva la comunicazione del suindicato arbitratore nella quale dovrà essere indicato il controvalore in danaro del corrispettivo in natura (l'"Avviso di stima"). Resta inoltre inteso che il valore determinato nell'Avviso di Stima dovrà essere considerato quale corrispettivo offerto dal cessionario ai fini del presente articolo 7.

7.4 I soci destinatari dell'Avviso devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione oggetto della proposta di Trasferimento facendo pervenire al Socio Offerente, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento dell'Avviso (ovvero dalla data di ricevimento dell'Avviso di Stima qualora sia stato attivato il procedimento di cui al precedente articolo 7.3 una apposita dichiarazione da inviarsi con lettera raccomandata A/R al



Socio Offerente ed in copia all'attenzione
dell'Amministratore Unico o del Presidente del consiglio di
amministrazione della Società.

7.5 - Il diritto di prelazione deve essere esercitato ai
termini e condizioni del Trasferimento (ivi incluso
l'ammontare del corrispettivo) indicati nell'Avviso, e/o
nell'Avviso di Stima qualora sia stato attivato il
procedimento di cui al precedente articolo 7.3.

7.6 - Il diritto di prelazione deve essere esercitato per
l'intera partecipazione oggetto della proposta di
Trasferimento, restando inteso che:

(i) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da
parte di un socio, la partecipazione oggetto della proposta
di Trasferimento spetterà ai soci interessati in proporzione
al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi
posseduta;

(ii) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non
possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante
si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di
quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi
abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto
dell'esercizio della prelazione loro spettante;

(iii) qualora nessun socio intenda esercitare entro il
termine di cui al precedente articolo 7.4, il diritto di
prelazione ovvero detto diritto sia esercitato solo su una


parte della partecipazione oggetto della proposta di Trasferimento, il Socio Offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione oggetto della proposta di Trasferimento al soggetto indicato nell'Avviso, ed ai termini e condizioni ivi indicati, a pena di decadenza entro i successivi 30 (trenta) giorni.

7.7 - Nel caso di Trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di tale offerta.

Articolo 8 - Recesso del socio

8.1 - Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società in tutti i casi previsti dalla legge.

8.2 - L'intenzione di esercitare il diritto di recesso è comunicata dai soci che non hanno concorso alle decisioni mediante lettera raccomandata A/R spedita all'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne nel Registro delle Imprese, l'intenzione di esercitare il diritto di recesso deve essere comunicata alla



Società con modalità sopra indicate non oltre 30 (trenta)

giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

8.3 - Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

8.4 - La quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato è inalienabile e sarà liquidata al socio recedente ai sensi dell'articolo 2473, commi 3 e 4, del codice civile.

8.5 - Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

PARTE III - DECISIONI DEI SOCI

Articolo 9 - Decisioni dei soci

9.1 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

9.2 - In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Organo Amministrativo;

c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del

codice civile, del sindaco unico, dei membri del collegio

sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la

revisione legale dei conti;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una

rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l' emissione di titoli di debito.

9.3 - Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro 120

(centoventi) giorni dalla fine dell'esercizio sociale ai

sensi dell'articolo 2478-bis, comma 1 del codice civile.

Questo termine potrà essere esteso dall'organo

amministrativo fino a 180 (centottanta) giorni nel caso in

cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio

consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze

relative alla struttura ed all'oggetto della società

medesima.

9.4 - in deroga al disposto dell'articolo 2465, comma 2 del

codice civile, non deve essere autorizzato dai soci

l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari


o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di

crediti dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla

iscrizione della società nel registro dell'impresa.

9.5 - le decisioni dei soci possono essere adottate mediante

consultazione scritta o consenso espresso per iscritto,



ovvero con deliberazione assembleare con le maggioranze previste rispettivamente ai successivi articoli 10.2 e 12.1 del presente statuto.

ARTICOLO 10 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

10.1 - Salvo quanto previsto al successivo articolo 11.1 del presente statuto, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Dai documenti sottoscritti deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

10.2 -La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

10.3 - Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del suddetto quorum. Il procedimento deve concludersi nel termine indicato nel testo della decisione.


10.4 - Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo 10 devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. La documentazione trasmessa alla Società relativa alla formazione della volontà dei soci deve essere conservata tra gli atti della Società.

Articolo 11 - Assemblea dei soci

11.1 - Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare qualora sia richiesto ai sensi degli articoli 2479, comma 4, del codice civile, nonché in tutti gli altri casi previsti della legge o dal presente statuto, oppure qualora lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

11.2 - L'assemblea potrà tenersi anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o in uno State membro dell'Unione Europea.

11.3 - L'assemblea dei soci è convocata da uno degli amministratori o, in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o da ciascun socio, con avviso spedito tramite lettera-raccomandata A/R, corriere internazionale, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento a ciascun socio presso l'indirizzo indicato nel libro dei soci, ove esistente, o presso



l'indirizzo indicato nel Registro delle Imprese almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea. Detto avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. In casi di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento che deve avvenire almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'assemblea.

11.4 - In caso di inosservanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Qualora gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipino all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

11.5 - E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari


si tengano per tele o videoconferenza, a condizione che: (i) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 12 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

12.1 - L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dal codice civile. L'assemblea, pertanto, sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibererà con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei presenti, salvo nei casi previsti ai punti d) ed e) dell'articolo 9.2 del presente statuto, nei quali delibererà con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

12.2 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni,

richiedono diverse e specifiche maggioranze.



Articolo 13 - Deleghe

Ciascun socio avente diritto a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata dalla Società.

Articolo 14 - Presidente dell'assemblea

14.1 - L'assemblea dei soci sarà presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, a seconda dei casi, ovvero in caso di loro assenza o impedimento, da qualsiasi altra persona designata dai soci intervenuti.

14.2 - Spetta a colui che presiede l'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'assemblea e la validità delle deleghe e di risolvere le eventuali contestazioni, nonché di dirigere la discussione e di stabilire l'ordine per procedere alla votazione.

14.3 - Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Articolo 15 - Verbale di assemblea

15.1 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

15.2 - Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, comma 1 n. 2 del codice civile.

PARTE IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 16 - Organo amministrativo

16.1 - La Società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in sede di nomina:


a) da un Amministratore Unico, ovvero

b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri da 3 a 7.

16.2 - Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il tempo, non superiore a tre esercizi, fissato dall'assemblea al momento della nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se per dimissioni o altre cause venga a mancare anche uno solo dei consiglieri in carica, l'intero consiglio di amministrazione dovrà intendersi decaduto e si dovrà convocare entro 20 (venti) giorni l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori; in pendenza di detta nomina i consiglieri decaduti - oltre a convocare l'assemblea per il



rinnovo dell'organo amministrativo - potranno solo compiere gli atti urgenti ed indifferibili, ovvero quelli attinenti alla gestione corrente della società.

In caso di nomina di un Amministratore Unico fino a revoca o dimissioni, questi decadrà dalla carica per dimissioni, revoca ai sensi di legge ovvero revoca previo semplice preavviso secondo le modalità ed i termini fissati dall'assemblea al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

16.3 - Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Articolo 17 - Consiglio di amministrazione

17.1 - Qualora la Società nomini un consiglio di amministrazione, quest'ultimo, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il Presidente, e può nominare un Segretario, anche al di fuori dei propri membri, il quale resta in carica per il periodo stabilito al Patto della nomina.


17.2 - Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, ovvero con deliberazione consiliare con le maggioranze previste rispettivamente nei successivi articoli 18.2 e 19.7 del presente statuto.

Articolo 18 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

18.1 - Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate, oltre che attraverso il metodo collegiate, anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi dell'articolo 2475, comma 4 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.1 del presente statuto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato il diritto di partecipare alla decisione a ciascun amministratore e adeguata informazione a tutti gli aventi diritto. Dai documenti sottoscritti deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

18.2 - La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Qualora uno o più amministratori dovessero astenersi dal deliberare a causa di un conflitto di interesse, detti amministratori non verranno computati ai fini del calcolo del suddetto quorum deliberativo.

18.3 - Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del suddetto quorum. Il procedimento deve concludersi nel



termine indicato nel testo della decisione.

18.4 - Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo 18 devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 19 - Adunanze del consiglio di amministrazione

19.1 - In caso di richiesta da parte di un membro del consiglio di amministrazione e, comunque, in caso di decisioni che riguardino l'approvazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e di scissione, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

19.2 - Il consiglio di amministrazione si riunirà, nella sede sociale o in luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o, comunque, quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte di almeno un membro del consiglio di amministrazione.

19.3 - Il consiglio di amministrazione sarà convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata A/R, corriere internazionale, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento a ciascuno degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per il consiglio o, in caso di urgenza, almeno

2 (due) giorni prima dell'adunanza. Detto avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

19.4 - In difetto di formate convocazione, la riunione del consiglio di amministrazione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi membri in carica e di tutti i membri dell'organo di controllo, se nominati.

19.5 - Il consiglio di amministrazione sarà presieduto dal Presidente o dall'Amministratore Delegato o, in loro assenza o impedimento, da un altro amministratore nominato dai presenti.

19.6 - Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno tenersi per tele e/o videoconferenza, a condizione chee (i) tutti i partecipanti possano essere identificati, (ii) di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e (iii) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Se tali condizioni sono soddisfatte, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

19.7 - Per in validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti.

19.8 - Le delibere del consiglio di amministrazione saranno



redatte in verbali ad opera del segretario e trascritti nell'apposito libro sociale, secondo quanto previsto dalla legge, e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 20 - Poteri del consiglio di amministrazione

20.1 - Qualora la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, quest'ultimo sarà investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, avrà la facoltà di compiere tutti agli atti, anche di disposizione, che siano ritenuti necessari e/o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale con la sola esclusione di quelli riservati alle decisioni dei soci per disposizioni di legge o del presente statuto. Il consiglio di amministrazione potrà, nei limiti di legge, delegare i propri poteri ad uno o più Amministratori delegati. In tali casi si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2381, commi 3, 5 e 6 del codice civile.

20.2 - Qualora la Società sia amministrata da un amministratore unico, quest'ultimo sarà investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, avrà la facoltà di compiere tutti agli atti, anche di disposizione, che siano ritenuti necessari e/o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 21 - Rappresentanza

21.1 - La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire in qualunque sede e grado di giurisdizione, di nominare avvocati e procuratori alle liti spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, all'Amministratore Unico e, se nominati e nei limiti dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

21.2 - La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

PARTE V CONTROLLO LEGALE DEI CONTI,

BILANCIO E DIVIDENDI

Articolo 22 - Controllo legale dei conti

22.1 - Ove necessario per legge, ovvero quando i soci lo ritengano opportuno, l'assemblea dei soci nominerà quale organo di controllo un sindaco unico ovvero un collegio sindacale, determinandone il relativo compenso.

22.2 - I membri del collegio sindacale ovvero il sindaco unico, che dovranno avere i requisiti previsti dall'articolo 2397 del codice civile, restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è

ricostituito. I componenti dell'organo di controllo possono essere rinominati. Il controllo contabile sulla Società è esercitato dall'organo di controllo.

22.3 - Qualora i soci lo ritengano opportuno, l'assemblea potrà nominare, in alternativa o in affiancamento all'organo di controllo, un revisore o una società di revisione iscritti nell'apposito Registro che eserciterà il controllo contabile della Società. Si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

Articolo 23 - Bilancio

23.1 - L'esercizio sociale della Società si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 - Alla fine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo redigerà il bilancio della Società in conformità alle previsioni di legge.

23.3 - Il 5 % (cinque per cento) degli utili netti di bilancio saranno destinati a riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto 1/5 (un quinto) del capitale sociale.

23.4 - La decisione dei soci che approverà il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti ai soci, in proporzione alle quote possedute da ciascuno di essi, esclusivamente gli utili netti realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

23.5 - I dividendi saranno pagati alla data e secondo i termini e le condizioni determinati dall'assemblea dei soci che ne deliberi la distribuzione o, in mancanza di delibera, dall'organo amministrativo.

PARTE VI - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Liquidazione

In caso di liquidazione della Società per qualsiasi ragione, l'assemblea dei soci determinerà, nei limiti di legge, le modalità e la procedura di liquidazione, nominando uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

Articolo 25 - Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Società e i soci (avente ad oggetto i diritti disponibili relativi al rapporto sociale) o tra i soci stessi con riferimento alla propria partecipazione nella Società, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 26 - Disciplina suppletiva

Per quanto non specificamente contemplato nel presente statuto, saranno applicabili le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali applicabili.

F.to: Salvatore MARICONDA, Notaio

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di parte.

Roma, 10 DICEMBRE 2021

Salvatore Mariconda

Notaio

